

**REGOLAMENTO (UE) N. 660/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del 15 maggio 2014**  
**recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Allo scopo di tutelare l'ambiente, il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> fissa gli obblighi che regolano le spedizioni di rifiuti sia all'interno dell'Unione sia tra gli Stati membri e i paesi terzi. Sono state tuttavia riscontrate divergenze e lacune nel modo in cui le autorità competenti dei vari Stati membri coinvolte nelle ispezioni garantiscono l'effettiva applicazione del regolamento e conducono le ispezioni.
- (2) Per determinare le risorse necessarie da destinare alle ispezioni delle spedizioni di rifiuti e impedire in maniera efficace che i rifiuti prendano vie illecite occorre pianificare in maniera adeguata le ispezioni. Le disposizioni riguardanti le misure di esecuzione e le ispezioni di cui all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1013/2006 dovrebbero pertanto essere rafforzate per garantire una pianificazione regolare e coerente di tali ispezioni. I piani di ispezione dovrebbero essere stabiliti per le ispezioni effettuate in conformità di tali disposizioni. I piani di ispezione dovrebbero basarsi su una valutazione del rischio e dovrebbero includere una serie di elementi fondamentali, e segnatamente obiettivi, priorità, la zona geografica coperta, informazioni sulle ispezioni che si prevede eseguire, i compiti assegnati alle autorità coinvolte nelle ispezioni, gli accordi relativi alla cooperazione fra tali autorità coinvolte nelle ispezioni nel territorio di uno Stato membro, in diversi Stati membri nonché, se del caso, fra tali autorità negli Stati membri e nei paesi terzi, e le informazioni sulla formazione degli ispettori nonché sulle risorse umane, finanziarie e di altro genere per l'attuazione dei piani di ispezione in questione.
- (3) I piani di ispezione dovrebbero poter essere formulati singolarmente o come parte chiaramente definita di altri piani.
- (4) Poiché i piani di ispezione rientrano nella direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>, ai piani in questione si applicano le disposizioni di tale direttiva comprese, ove applicabili, le eccezioni di cui all'articolo 4 della suddetta direttiva.

<sup>(1)</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> Posizione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 maggio 2014.

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

